



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI[^] CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **61351/2019** promossa da:

A (C.F. _____ 8) elettivamente domiciliato in VIA
ANTONIO KRAMER, 21 20129 MILANO presso l'Avvocato CHIOINI FABIANA,
che la/lo rappresenta e difende

ATTORE

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 09722490969) elettivamente
domiciliato in Largo Giuseppe Toniolo, 6 null 00186 Roma presso l'Avvocato
MORERA UMBERTO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.



Motivi in fatto e diritto della decisione

La Liquidazione Coatta Amministrativa di a ha convenuto in giudizio Banco B.P.M. s.p.a. al fine di conseguire il risarcimento del danno patito – quantificato in € 188.780 – ascrivibile alla violazione sia della normativa antiriciclaggio per avere la banca omesso di segnalare operazioni sospette di prelievo di denaro contante astenendosi dall’ eseguirle sia del dovere di diligenza del *bonus argentarius* per avere negoziato assegni irregolari. Ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c. da liquidarsi in via equitativa.

L’istituto convenuto si è costituito eccependo – in via preliminare – la nullità della citazione per incertezza della *causa petendi* e del *petitum* non essendo – a suo dire – stati allegati in termini sufficientemente chiari i fatti o i comportamenti posti a fondamento della domanda nonché il bene della vita di cui si domanda la tutela. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva, ovvero, la carenza di interesse ad agire della Procedura per avere la stessa omesso di precisare in che modo l’allegata violazione della normativa antiriciclaggio – contestata da essa convenuta quanto alla ricorrenza dei presupposti – possa aver leso la sua sfera giuridica così abilitandola alla richiesta risarcitoria. Infine ha contestato la propria legittimazione passiva ritenendo che il contraddittorio avrebbe dovuto – piuttosto – essere instaurato ai fini risarcitori nei confronti dei soggetti già indagati nel procedimento penale in quanto unici responsabili del dissesto lamentato.

Nel merito ha contestato il fondamento della domanda concludendo per il rigetto della stessa.

All’esito dell’istruttoria orale, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda è priva di fondamento.

Preliminarmente deve essere disattesa la contestazione relativa alla nullità della citazione. Il complesso delle circostanze allegare e l’indicazione della natura ed entità della pretesa escludono la possibilità di ravvisare l’omissione ovvero l’assoluta indeterminazione che il dettato normativo richiede per qualificare come nulla la domanda. Del resto, le puntuali ed adeguate difese apprestate dalla convenuta riscontrano la sufficiente intellegibilità dell’atto introduttivo.

Parimenti deve essere disattesa la censura relativa al preteso difetto di legittimazione attiva, ovvero, la carenza di interesse ad agire della Procedura.

Quanto al primo aspetto, si evidenzia che la questione è mal posta atteso che la legittimazione ad agire – a differenza della titolarità del rapporto – identifica il potere di promuovere il giudizio in relazione al rapporto sostanziale dedotto in causa e, pertanto, va valutata sulla base della prospettazione dell’attore.

Non vi è dubbio che la stessa ricorra nel caso in esame poiché la Procedura – nell’esercizio del suo ruolo istituzionale di garante del ceto creditorio - ha agito facendo valere la responsabilità della convenuta sia ai sensi dell’art. 2043 c.c. che in via



contrattuale al fine precipuo di reintegrare il patrimonio sociale a tutela delle ragioni dei creditori della Cooperativa.

Parimenti sussiste la legittimazione passiva della banca convenuta avendo la Procedura attrice, a prescindere dalla possibilità di ravvisare condotte distrattive di terzi, formulato la richiesta risarcitoria sulla base di una condotta riferibile in via esclusiva alla banca.

Passando al merito, oggetto della controversia è l'accertamento dell'intervenuta violazione della normativa antiriciclaggio nonché del dovere di diligenza nella negoziazione di assegni irregolari.

Riguardo al primo profilo, stando alla prospettazione della Procedura Liquidatoria, Banco B.P.M. già Credito Bergamasco – presso la cui filiale nr. 7 di Bergamo era stato acceso dalla Cooperativa un conto corrente ove era delegato ad operare il dipendente con firma disgiunta rispetto all'A.U. – nel periodo compreso tra il 20.1.16 ed il 30.1.17 avrebbe dato esecuzione con dolo ovvero colpa grave ad operazioni sospette per le quali avrebbe dovuto astenersi.

In particolare, la banca avrebbe consentito al di incassare ben 42 assegni, tratti all'ordine di "me stesso", per un importo complessivo pari ad € 175.280.

Il prelievo di tale ingente somma - in palese elusione delle norme limitative del prelievo di contante – attuato con la preordinata modalità di utilizzo di assegni recanti ciascuno un importo di poco inferiore alla soglia limite del prelievo all'epoca vigente, avrebbe aggravato il dissesto finanziario della Cooperativa, risalente già all'anno precedente, contribuendo a cagionarne lo stato di successiva insolvenza.

Tale attività sarebbe terminata solo a seguito delle indagini svolte dalla DIA nei mesi di poco precedenti l'estinzione del conto corrente avvenuta in data 8.5.17 con saldo contabile pari a zero.

Stando all'assunto attoreo, il ruolo attivo della banca sarebbe giunto al punto di suggerire essa stessa la modalità di prelievo sopra riportata così incoraggiando l'attività distrattiva come riscontrato dalla deposizione rese dal in data 23.6.17 in sede di interrogatorio reso quale persona sottoposta ad indagini.

La specifica censura attiene alla violazione dell'art. 23 comma 3 del D.Lgs. nr. 231/07 - nella versione all'epoca vigente - per avere la banca prima suggerito e, quindi, consentito il prelievo di contante e dato corso ad operazioni visibilmente sospette senza effettuare le dovute segnalazioni alla UIF.

Il carattere sospetto è stato collegato all'elevata frequenza delle operazioni, al circoscritto arco temporale di realizzazione, al loro frazionamento, alla modalità adottata costituita dal cambio di assegni tratti all'ordine "di me stesso", all'utilizzo di importi a cifra tonda e di poco inferiori ai limiti di legge: elementi tutti coerenti con gli indicatori, reputati indici di anomalia, specificamente riportati dall'art. 41 comma 2 della normativa citata volti ad agevolare gli intermediari finanziari nell'individuazione delle operazioni sospette.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore prelievo di denaro contante – per un ammontare di € 5.500 complessivi - effettuato dal nel periodo compreso tra marzo ed aprile 2016 mediante l'utilizzo di carta ricaricabile collegata al conto corrente.



Elemento altrettanto degno di nota sarebbe rappresentato dalle scarse capacità economiche della Cooperativa quali desumibili dai bilanci riferiti alle annualità 2014, 2015 e 2016: il primo risulta privo di ricavi mentre il secondo ed il terzo recano consistenti perdite di esercizio e passività.

Questo Tribunale si è già espresso con approdi concordi nell'ambito dei pregressi procedimenti di analogo tenore risarcitorio promossi dalle procedure Fallimentari che hanno coinvolto il gruppo delle Cooperative riconducibili a le quali tutte avevano acceso conti correnti presso la medesima filiale della Banca convenuta ed avevano parimenti indicato quale soggetto delegato ad operare sui conti

L'identità dei presupposti fattuali, delle modalità operative e delle condotte riferite alla banca non consentono di dubitare riguardo alla possibilità di mutuare i profili motivazionali delle pronunce già adottate attesa la piena condivisibilità delle conclusioni per le ragioni che si riportano di seguito.

Non risulta riscontrato il prospettato carattere anomalo delle operazioni sopra riportate alla luce delle circostanze desumibili sia dai documenti che dalle prove orali assunte.

Quanto alla concrete modalità operative adottate, si rileva che i era stato delegato ad operare sul conto dall'A.U. della Cooperativa sin dalla sua costituzione e tale delega aveva carattere molto ampio essendo estesa a *qualsivoglia operazione necessaria per la gestione del rapporto, ivi incluso il potere di effettuare prelevamenti e/o disposizioni, totali o parziali, in qualsiasi modo a valere sulle disponibilità liquide e non del rapporto mediante emissione di assegni bancari anche all'ordine proprio...* Pertanto, l'emissione di assegni all'ordine del traente, lungi dal qualificarsi come anomala, ha rappresentato una pratica del tutto coerente con la delega.

A ciò deve aggiungersi che lo stesso i – escusso quale teste – ha riferito di avere incassato tali assegni su espressa richiesta dell'amministratore e di avere provveduto a consegnare allo stesso o all'addetta alla contabilità il denaro ricevuto. Quest'ultima – parimenti escussa – ha confermato la circostanza.

In ogni caso, la banca convenuta ha allegato che il aveva motivato agli operatori di sportello i prelievi in questione per esigenze di cassa ed anticipo stipendi: esigenze, queste, all'evidenza del tutto fisiologiche per una cooperativa addetta all'attività di movimentazione merci considerato che in media risultano eseguiti prelievi di circa 3 assegni al mese.

Riguardo alla capacità economica della correntista si evidenzia che - non essendo la affidata - i relativi bilanci non erano stati esibiti né alla data di accensione del conto né in epoca successiva, sì da risultare del tutto verosimile la mancata consapevolezza da parte dell'istituto delle consistenti passività verosimili

Quanto alla fonte dell'obbligo cui correlare la contestata condotta omissiva, come già esposto da questo Tribunale, non è dato ravvisare nella normativa di riferimento alcuna norma che imponesse all'istituto convenuto di procedere alla segnalazione ovvero di astenersi dall'eseguire le operazioni.



L'art. 23 del del D.Lgs. nr. 231/07 prevede un obbligo di astensione nelle ipotesi in cui non possano essere rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18 comma 1 lettere a), b) e c).

Tale ipotesi, all'evidenza, non è riscontrabile nel caso in esame.

Parimenti l'art. 6 del decreto – il quale imponeva all'intermediario di effettuare, in caso di operazioni sospette, la segnalazione all'UIF – riferisce l'attività di valutazione dell'eventuale sospensione delle operazioni a quest'ultima e non all'intermediario.

Da ultimo, va considerato che il comma 3 dell'art. 23 sopra citato esclude l'operatività dell'obbligo laddove l'astensione possa ostacolare le indagini: circostanza, questa, indubbiamente presente con decorrenza dal 2015 si da risultare l'eventuale rifiuto dell'istituto convenuto di dar corso alle operazioni - ovvero - l'interruzione del rapporto bancario pregiudizievole per l'ulteriore corso delle già avviate indagini.

Né – più in generale – è dato ravvisare per l'operatore bancario un obbligo di monitoraggio sull'operatività complessiva del conto corrente essendo tale valutazione riservata agli organi societari preposti alla vigilanza.

A ciò deve aggiungersi che la circostanza allegata dal convenuto, ossia, che il sistema Gianos (generatore di indici di anomalia per operazioni sospette) non aveva prodotto alcun alert in ordine a tale posizione è rimasta incontestata.

Peraltro la Procedura attrice ha omesso di dare riscontro riguardo all'efficacia dell'eventuale segnalazione delle anomalie, ossia, che - laddove questa vi fosse stata - non sarebbe conseguita l'attività distrattiva del patrimonio sociale ovvero la stessa non si sarebbe incrementata con conseguente riduzione del danno allegato in termini di dissesto finanziario.

In realtà la documentazione agli atti attesta che l'istituto convenuto a decorrere dal luglio 2015 ha sia dato riscontro alla richiesta di informazioni rivolta dalla DIA nell'ambito dell'attività di indagine relativa ai rapporti bancari intestati a numerose società del gruppo ivi inclusa la _____, sia effettuato alcune segnalazioni di operazioni sospette. Tali adempimenti – non contestati dalla Procedura attrice - rendono evidente il ruolo attivo svolto dalla convenuta nell'ambito dell'attività di contrasto al riciclaggio.

Consegue il rigetto della domanda.

Parimenti infondata è la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale per negoziazione di assegni irregolari.

Sono contestate quattro operazioni avvenute, rispettivamente, in data 22.7.16, in data 11.8.16 (due assegni) ed in data 6.6.16 per gli importi pari ad € 6.000, € 2.000, € 1.500 ed € 4.0000. Si tratta della negoziazione di assegni bancari di cui il traente Giuseppe Bianchini ha disconosciuto la sottoscrizione ovvero ne ha posto in dubbio la paternità in sede di escussione della relativa prova testimoniale. Inoltre gli ultimi tre assegni risultano privi del timbro della società.

Ad avviso del Tribunale, quanto all'allegata mancanza del timbro, il dato dirimente è costituito dall'avvenuta presentazione dei titoli da soggetto identificato come delegato a compiere qualsivoglia operazione sul conto corrente della Cooperativa così emergendo



un indubbio collegamento tra il firmatario e la stessa. Tali titoli, infatti, sono stati consegnati ai fini d'incasso da un soggetto pienamente abilitato ad eseguire l'operazione. L'istituto, dal canto suo, ha legittimamente identificato il presentatore del titolo consegnato.

Parimenti non risultano conferenti le contestazioni relative all'apocrifia delle sottoscrizioni.

Non può escludersi – tenuto conto delle concrete modalità di gestione del conto corrente quali descritte - che gli assegni siano stati compilati non già dal [redacted], bensì, dall'amministratore della Cooperativa e che rispetto agli stessi il presentatore del titolo abbia svolto la funzione di semplice delegato. Ciò rende priva di valenza l'operato disconoscimento della sottoscrizione.

Consegue il rigetto della domanda.

Le considerazioni che precedono rendono priva di fondamento anche la domanda ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi nella condotta dell'istituto convenuto profili di responsabilità ai sensi del primo o terzo comma della disposizione citata.

Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna la Liquidazione Coatta Amministrativa di [redacted] a rifondere al convenuto Banco BPM s.p.a. le spese di lite liquidate in € 14.103 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.

Milano 19 dicembre 2023

Il giudice
Carmela Gallina

